

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2768</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato CERVONE

*Presentata il 22 novembre 1965*

Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge sulla previdenza marinara (del 25 maggio 1932) prevedeva la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani minorenni del marittimo deceduto.

Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il diritto alla pensione di reversibilità è stato esteso anche agli orfani maggiorenni inabili al lavoro.

Essendo tale legge entrata in vigore il 19 giugno 1946 e non avendo il legislatore del 1946 dettato disposizioni per il periodo anteriore, l'efficacia della stessa ha avuto inizio dalla suddetta data.

In tal senso si è sempre pronunciato l'I.N.P.S., che gestisce anche la Cassa di previdenza marinara, respingendo le richieste di pensione avanzate dagli orfani di marittimi inabili al lavoro che avevano riferimento a decessi avvenuti prima del 19 giugno 1946.

È palese che nei confronti di questa categoria è stata creata una situazione di sostanziale ingiustizia che, anche se giustificata da

ragioni di bilancio, non può essere ancora tollerabile.

Ciò è tanto più grave ove si consideri che l'I.N.P.S., anche se per altre gestioni, è sostanzialmente in attivo per cui la categoria degli orfani di marittimi si sente particolarmente vittima di una ingiustizia.

A tale situazione intende ovviare questa nostra proposta di legge, stabilendo il diritto alla pensione a favore degli orfani inabili al lavoro di marittimi, anche se deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

È parso peraltro opportuno fissare il termine di un anno entro il quale gli aventi diritto dovranno far valere la loro pretesa.

Per quanto riguarda la maggiore spesa, poiché essa non si presenta particolarmente rilevante, riteniamo si possa fare fronte con i normali stanziamenti a carico del Ministero del tesoro.

Ci onoriamo pertanto di presentare all'approvazione di codesta Assemblea la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, si applica anche agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore della sopradetta legge.

Gli aventi diritto alla pensione ai sensi della presente legge, dovranno farne domanda entro un anno dalla entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza.

### ART. 2.

La maggiore spesa graverà sui fondi ordinari del Ministero del tesoro.